

REGOLAMENTO (CEE) N. 3933/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1991;

considerando che tale accordo prevede, per il 1991, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1991 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizio-

ni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Faerøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1991 tra la Comunità e le isole Faerøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque delle isole Færøer, di cui all'articolo 1, per il 1991

(in tonnellate)

Specie	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo bianco ed eglefino	500	Francia 60
		Germania 10
		Regno Unito 430
Merluzzo nero	2 500	Belgio 50
		Francia 1 510
		Germania 310
		Paesi Bassi 50
		Regno Unito 580
Scorfano di Norvegia	7 000	Belgio 50
		Francia 435
		Germania 6 440
		Regno Unito 75
Molva azzurra e molva	3 600 ⁽¹⁾	Francia 2 340
		Germania 1 055
		Regno Unito 205
Melù	27 700 ⁽²⁾	Danimarca 11 000
		Francia
		Germania
		Paesi Bassi } 5 700 ⁽³⁾
		Regno Unito 11 000
Pleuronettiformi	1 000 ⁽⁴⁾	Francia 140
		Germania 180
		Regno Unito 680
Sgombro	4 550	Danimarca 4 550
Altre specie	760	Francia 275
		Germania 305
		Regno Unito 180

⁽¹⁾ Incluse catture accessorie di macruridi e pesci sciabola.

⁽²⁾ Di cui 2 700 t come contingente supplementare di catture per il 1991, concesso alla Comunità in base all'accordo sulla pesca tra la Danimarca e le isole Færøer, da un lato, e la Repubblica democratica tedesca, dall'altro.

⁽³⁾ Di cui almeno 2 700 t sono riservate alla Germania in base all'accordo riferito in ⁽²⁾.

⁽⁴⁾ Ippoglosso nero incluso.